

**CONVENZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER
L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIMENTO NEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI PER L'ANNO 2017**

(art. 13, comma 2, L.R. 08.04.1997, n. 10)

Tra

l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (C.F./P.IVA 01162270316), successivamente indicata per brevità Azienda, rappresentata dal dr. Giovanni Pilati, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda a Gorizia in via Vittorio Veneto 174

e

la ASP "Giovanni Chiabà" Ente Gestore del Servizio semiresidenziale "Centro diurno per anziani autosufficienti e non" (C.F. 81001630300 e P.IVA 01012700306) successivamente indicato per brevità Servizio semiresidenziale, con sede a San Giorgio di Nogaro in via Cristofoli n. 18, rappresentata dalla Presidente dott.ssa Gianna De Toni in qualità di legale rappresentante dell'Ente Gestore del Servizio semiresidenziale, si conviene e si stipula quanto segue:

premesse che

- il Servizio semiresidenziale sito in San Giorgio di Nogaro è in possesso dei requisiti di cui al D.P.Reg. n. 144 del 13.07.2015;
- il Servizio semiresidenziale viene istituito come servizio collocato all'interno di una struttura residenziale per anziani autorizzata al funzionamento ai sensi della normativa vigente (Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612);
- il Servizio semiresidenziale ha una complessiva capacità ricettiva di numero 15 utenti non autosufficienti (incluse persone affette da demenza);
- il servizio semiresidenziale è funzionante per un numero di 5 giorni alla settimana con una copertura giornaliera di 11 ore;
- spetta al Servizio Sanitario Regionale garantire l'assistenza sanitaria agli anziani non autosufficienti e che la responsabilità dell'erogazione fa capo all'Azienda territorialmente competente.

Ciò premesso, le parti come sopra rappresentate stipulano la presente convenzione:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

L'Azienda e il Servizio semiresidenziale si convenzionano per il riconoscimento del contributo regionale per l'abbattimento della retta di accoglimento in servizi semiresidenziali di persone anziane in condizione di non autosufficienza certificata dall'Azienda, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 2

(Modalità di accesso e valutazione delle persone accolte)

L'accesso al Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti deve avvenire previa valutazione del bisogno mediante l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG, di cui alla D.G.R. 2147/2007 e successive modifiche e integrazioni. La valutazione deve essere effettuata dall'Unità di Valutazione Distrettuale. In funzione del profilo di bisogno delineato con il sistema di VMD sono definiti i programmi di assistenza individualizzati (PAI), sulla base dei quali vengono attuati gli interventi assistenziali.

I Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti devono rivalutare periodicamente, secondo le modalità previste dalla succitata Deliberazione regionale di adozione del sistema di valutazione multidimensionale, i bisogni di ciascun utente al fine di verificare l'adeguatezza di programmi di assistenza attivati e i risultati raggiunti.

Art. 3

(Programmi di assistenza individualizzati elaborati dal Servizio semiresidenziale)

Il Servizio semiresidenziale si impegna a redigere ed attuare, nonché monitorare e rivalutare, il PAI.

Il PAI deve prevedere obiettivi e indicatori definiti nel tempo e verificabili, tesi ad assicurare il recupero e il mantenimento funzionale, il contrasto dei processi involutivi in atto, nonché il mantenimento delle relazioni familiari, sociali e ambientali dell'utente.

Art. 4

(Flussi informativi per adempimenti amministrativi ed economico/contabili)

Il Servizio provvede a:

1. registrare le giornate di presenza degli utenti implementando la procedura "gestione utenza" dell'Ambiente SIRA-FVG con le seguenti modalità:
 - le giornate di presenza degli utenti devono essere registrate nel gestionale preferibilmente quotidianamente e comunque al massimo entro l'ultimo giorno del mese di riferimento;
 - le giornate di presenza degli utenti devono essere registrate distinguendo tra quelle a tempo pieno (l'utente usufruisce del servizio per almeno 5 ore al giorno) e quelle a tempo parziale (l'utente usufruisce del servizio per meno di 5 ore al giorno);
 - trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) il servizio deve inoltre produrre ed archiviare nel sistema informativo il report di sintesi relativo alle presenze degli utenti nel trimestre di riferimento. Tale report viene prodotto in automatico dal sistema sulla base delle registrazioni effettuate nel trimestre;
2. implementare annualmente la procedura "Offerta semiresidenziale" dell'Ambiente SIRA-FVG (contenente informazioni relative alla dotazione di personale, nonché informazioni di carattere economico). Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Servizio semiresidenziale deve inoltre trasmettere all'AAS e alla Direzione regionale competente il report di sintesi, ottenuto in automatico dal sistema sulla base dei dati inseriti nella procedura informatizzata, firmato dal legale rappresentante del Servizio semiresidenziale;
3. trasmettere all'Azienda la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10/1997, ossia:
 - trimestralmente, il report di sintesi prodotto in automatico dalla procedura "gestione utenza" dell'Ambiente SIRA-FVG contenente il rendiconto trimestrale delle giornate di presenza (a tempo pieno e parziale) degli utenti non autosufficienti che hanno usufruito del servizio nel periodo di riferimento, così come il conteggio dei relativi importi dovuti. Tale report dovrà essere trasmesso all'Azienda firmato dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del Servizio semiresidenziale o suo delegato;
 - annualmente a consuntivo, entro il 1° trimestre dell'anno successivo, una certificazione dalla quale risulti che l'abbattimento della retta di accoglienza è stato correttamente attuato e per un importo complessivo pari all'ammontare dei fondi erogati. Qualora in corso d'anno intervenga (per disposizione della Giunta regionale) un aumento della quota capitaria giornaliera, il Servizio semiresidenziale dovrà inoltre certificare, ugualmente a consuntivo, di aver integralmente rimborsato, agli utenti beneficiari del contributo, la differenza tra il vecchio e nuovo importo contributivo;
4. trasmettere il rendiconto annuale delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7, con allegata dichiarazione del legale rappresentante del Servizio semiresidenziale, attestante la regolarità delle spese effettuate, riguardanti la fornitura dei servizi ammessi a rimborso;
5. trasmettere qualsiasi altra informazione utile richiesta dall'Azienda a fini istituzionali.

Art. 5

(Risorse e prestazioni messe a disposizione dal Servizio semiresidenziale)

Il Servizio semiresidenziale, così come previsto dal D.P.Reg. n. 144 del 13.07.2015, metterà a disposizione per l'esercizio delle attività:

- locali idonei (le cui planimetrie risultano già depositate presso il Distretto sanitario);
- le attrezzature tecniche di assistenza agli utenti;

- il personale socio-assistenziale, dipendente e/o convenzionato, necessario al funzionamento del Servizio semiresidenziale, in conformità a quanto previsto nell'allegato al D.P.Reg. n. 144 del 13.07.2015 e nella presente convenzione;
- eventuale altro personale di area sanitaria, come definito al successivo art. 6.

L'elenco delle attrezzature tecniche e del personale socio-assistenziale necessario al funzionamento del Servizio semiresidenziale saranno prodotti dallo stesso al momento della sottoscrizione della convenzione e conservati agli atti dall'Azienda.

Il personale verrà impiegato secondo la verifica dei reali fabbisogni assistenziali e con modalità tali da garantire, la copertura dell'intero arco giornaliero e settimanale, mediante turni di lavoro che assicurino la continuità dell'erogazione delle prestazioni necessarie.

Tutti di dispositivi di protezione individuale (DPI) verranno forniti ai lavoratori da parte del datore di lavoro.

Art. 6

(Prestazioni sanitarie garantite dall'Azienda)

L'Azienda, con riferimento alle indicazioni normative ed agli indirizzi regionali, si impegna ad assicurare al Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti le seguenti prestazioni sanitarie:

a) l'assistenza infermieristica secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Assistenza infermieristica	N. utenti previsti al giorno (D.P.Reg. 144/2015)	Criterio di riferimento adottato per erogazione assistenza infermieristica secondo il monte ore previsto dal D.P.Reg. 144/2015: media presenze settimanali
3 ore settimanali	≤ 14	sino a 70 presenze settimanali complessive di utenti non autosufficienti accolti per servizi semiresidenziali aperti 5 giorni a settimana; sino a 84 presenze settimanali complessive di utenti non autosufficienti accolti per servizi semiresidenziali aperti 6 o 7 giorni a settimana.
4 ore settimanali	> 14	oltre a 70 presenze settimanali complessive di utenti non autosufficienti accolti per servizi semiresidenziali aperti 5 giorni a settimana; sino a 84 presenze settimanali complessive di utenti non autosufficienti accolti per servizi semiresidenziali aperti 6 o 7 giorni a settimana.

Per presenze settimanali complessivamente inferiori a 30, il distretto sanitario può concordare con il servizio semiresidenziale, tenuto conto dei bisogni degli utenti accolti, un monte ore settimanale di assistenza infermieristica minore alle 3 ore settimanali.

L'assistenza infermieristica deve essere organizzata ed erogata d'intesa tra Distretto sanitario territorialmente competente e il Servizio semiresidenziale, tenuto conto del fabbisogno assistenziale dei singoli utenti accolti.

Per l'esercizio delle attività infermieristiche l'Azienda si avvale di personale messo a disposizione dal Servizio semiresidenziale. In tal caso, l'Azienda si impegna a rimborsare il costo del personale infermieristico messo a disposizione dal Servizio semiresidenziale nei limiti e secondo i criteri indicati al successivo art. 7.

b) eventuali ulteriori prestazioni sanitarie in base alle necessità rilevate e ai percorsi assistenziali programmati dal Distretto sanitario territorialmente competente.

Le prestazioni sanitarie non assicurate agli utenti dall'Azienda presso il Servizio semiresidenziale devono seguire i percorsi di routine attraverso i Medici di Medicina Generale.

Art. 7

(Rimborso relativo a personale infermieristico messo a disposizione dal Servizio semiresidenziale)

Il rimborso relativo a personale di area sanitaria per l'attività infermieristica messo a disposizione dal Servizio semiresidenziale avverrà sui costi effettivamente sostenuti, con un costo orario massimo rimborsabile per un infermiere pari a €. 27,00, per un totale stimato tra i 4.200 ed i 5.600 euro annui (proporzionato alla presenza di infermiere per 3 o 4 ore settimanali).

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, l'Azienda si impegna a liquidare al Servizio semiresidenziale un acconto nella misura del 50% della spesa annua presunta in base al numero di posti convenzionati.

Il pagamento del saldo avverrà entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto annuale di cui all'art. 4, comma 4, contabilizzato sulle effettive presenze e prestazioni fornite.

Art. 8

(Contributo art. 13, comma 2, L.R. n. 10/1997)

Alle persone anziane non autosufficienti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia accolte nel Servizio semiresidenziale viene riconosciuto il contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza con le modalità definite con D.G.R. n. 2326 del 18.11.2010. I profili di bisogno che caratterizzano la condizione di non autosufficienza sono i profili A star, A, B, B comportamentali e C prodotti dal sistema di VMD Val.Graf.-FVG.

L'Azienda si impegna a rimborsare trimestralmente al Servizio semiresidenziale, entro un mese dalla presentazione del report di sintesi di cui al punto 3 dell'art. 4 della presente convenzione, le quote anticipate per l'abbattimento della retta di accoglienza.

Art. 9

(Retta di accoglimento)

La retta di accoglimento deve essere addebitata all'utente al netto della contribuzione regionale per l'abbattimento della retta di cui all'articolo 13, comma 2 della L.R. 10/1997, dell'eventuale contribuzione comunale e degli eventuali oneri sanitari.

In coerenza con le disposizioni regionali in materia di servizi residenziali per le persone anziane non autosufficienti, la retta di accoglimento nel Servizio semiresidenziale in vigore può essere modificata nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione.

Art. 10

(Formazione ed aggiornamento del personale)

L'Azienda si impegna a promuovere e favorire, tramite il Distretto, misure di aggiornamento professionale delle risorse umane impiegate nel Servizio semiresidenziale, sia quelle dell'area sanitaria che sociosanitaria, riservando al personale del servizio semiresidenziale dei posti nei corsi aziendali di formazione.

Il servizio semiresidenziale si impegna a far partecipare il proprio personale ai programmi di formazione e di aggiornamento predisposti e organizzati dall'Azienda. Anche il personale che svolge attività volontaria assistenziale può partecipare a tali iniziative, in base agli argomenti trattati ed ai posti disponibili.

Art. 11

(Garanzie dell'utente)

Il Servizio semiresidenziale si impegna ad informare esaurientemente gli utenti sulle caratteristiche dei servizi erogati, sul costo delle rette, degli eventuali servizi accessori non inclusi nella retta, nonché del nominativo del responsabile del Servizio semiresidenziale. Una copia del regolamento interno del Servizio semiresidenziale, ed i suoi eventuali aggiornamenti, deve essere inviata all'Azienda.

Presso il Servizio semiresidenziale è istituito formalmente un punto di ricezione di reclami e suggerimenti.

Art. 12

(Vigilanza)

L'Azienda, per quanto di competenza, esercita la vigilanza sul Servizio semiresidenziale convenzionato avvalendosi:

- a) del Dipartimento di Prevenzione per la verifica della permanenza della conformità ai requisiti minimi generali e specifici di cui all'allegato del D.P.Reg. n. 144 del 13.07.2015;
- b) del Distretto Sanitario per la valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti. L'attività di vigilanza viene esercitata con le seguenti modalità:
 - a) verifica sui dati forniti previsti dall'art. 4 della presente convenzione;
 - b) sopralluoghi nel Servizio semiresidenziale convenzionato.

Qualora, in esito ai sopralluoghi effettuati, si riscontrino:

- il mancato rispetto dei requisiti previsti;
- irregolarità e/o carenze nell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;

- la non corrispondenza della situazione di fatto rispetto a quanto dichiarato dal Servizio semiresidenziale, l'Azienda diffida l'Ente gestore del servizio semiresidenziale ad eliminare le irregolarità, fissando un congruo termine.

Qualora le prescrizioni ed i tempi di cui sopra non vengano rispettati o se da ulteriori sopralluoghi dovessero emergere nuove inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di non rinnovare il rapporto convenzionale.

Art. 13

(Controversie)

Il giudizio sulle controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione qualora le stesse non siano composte in via amichevole, sarà affidato ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante della residenza, da un rappresentante dell'azienda e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o nominato, in caso di dissenso, dal presidente del Tribunale di Udine fra i magistrati del Tribunale stesso.

Art. 14

(Validità, durata ed aggiornamenti della convenzione)

La presente convenzione ha durata per l'anno 2017. Dopo tale data, alla scadenza di ogni anno, essa potrà essere rinnovata per volontà delle parti per l'annualità successiva, ferma restando la possibilità per ciascuna delle due parti di proporre modifiche o di dare disdetta con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Si prevede comunque l'applicazione della presente convenzione, oltre l'anno di vigenza, nelle more della sottoscrizione del successivo accordo. Nel corso del periodo di validità della convenzione possono essere introdotte variazioni concordate tra le parti contraenti.

Art. 15

(Registrazione)

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso con ripartizione paritaria delle spese di registro e di bollo¹.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Il Direttore Generale
dr. Giovanni Pilati

Per il gestore del servizio semiresidenziale
Il Presidente dell'ASP Giovanni Chiabà
dott.ssa Gianna De Toni

¹ L'imposta di bollo, per la quota parte di competenza, verrà assolta in modo virtuale dall'Azienda – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia – Ufficio Territoriale di Gorizia – n. 29/2015 del 2 gennaio 2015

l'imposta di bollo, per la quota parte di competenza, verrà assolta in modo virtuale dall'A.S.P. - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Udine - n. 6228/2010 ART. 166/10 del 17/02/2010.